

STATUTO

ART. 1 - Denominazione, sede, durata

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore, denominata

"SOCIETA' PER LA CREMAZIONE DEI CADAVERI - SO.CREM. SAVONA - APS"

costituita come ente morale con R.D. 17 luglio 1913 al n. 995, registrata alla Corte dei Conti il 25 agosto 1913 al n. 201, avente personalità giuridica con decreto n. 62 del 27 aprile 1985, che assume la forma giuridica di associazione.

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Savona (SV).

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

4. E' esclusa l'istituzione di sedi decentrate o uffici delegati al di fuori del territorio regionale.

Le finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nell'ambito della Regione Liguria.

5. L'Associazione ha durata indeterminata.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017;

- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al suddetto art. 5 del D.Lgs. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

- la raccolta e la conservazione dei documenti attestanti la volontà degli associati di essere cremati e la eventuale destinazione delle ceneri;

- la conservazione delle ceneri come culto della memoria, oppure, alternativamente, la dispersione delle ceneri o l'affidamento di queste a familiari o ad altre persone designate dall'associato nelle dichiarazioni di volontà sopra citate;

- la diffusione della pratica della cremazione dei cadaveri, intesa come manifestazione di civiltà e di progresso sociale, anche tramite la promozione di iniziative di carattere sociale e culturale;

- l'eventuale realizzazione, la manutenzione e la gestione di aree crematorie, cinerari, sale del commiato nel rispetto della normativa vigente;
- la promozione di studi storici e ricerche sulla cremazione;
- la pubblicazione di libri, riviste, saggi o opuscoli sulla cremazione anche mediante iniziative culturali proprie o di altre istituzioni;
- l'assunzione di iniziative nel campo della solidarietà; a titolo esemplificativo, interventi rivolti ad affrontare i problemi derivanti dalle condizioni di indigenza dei soci, dalla loro solitudine o dalla malattia;
- la partecipazione, nelle forme meglio viste, ad altri Enti per la cremazione, nei limiti previsti dalla legge.

2. Le attività dell'associazione sono svolte, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, ferma restando la previsione di assenza dello scopo di lucro.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e che siano svolte secondo criteri e limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, dai relativi decreti applicativi e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio, assenza di scopo di lucro, divieto distribuzione utili

1. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione non è ripetibile dall'associato stesso in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte dell'associato, estinzione dell'Associazione, recesso o esclusione dell'associato.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'associazione è a carattere aperto e l'ammissione degli associati avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote

di natura patrimoniale.

2. Hanno diritto di conseguire la qualità di associato le persone fisiche che condividono le finalità che l'Associazione si propone, che si riconoscono nel presente statuto, accettano i Regolamenti Interni approvati, e fanno richiesta di adesione, corredata di dichiarazione scritta di proprio pugno dalla quale risulti chiara ed esplicita la volontà che la propria salma venga cremata, all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.

4. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare adeguatamente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Ha diritto di conseguire la qualità di associato ogni persona fisica, che abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia capace di intendere e volere. Coloro che non hanno raggiunto il diciottesimo anno di età, possono essere iscritti all'Associazione secondo le norme previste dal codice civile in materia di responsabilità genitoriale, tutela ed emancipazione.

6. Ogni Associato deve provvedere al pagamento della quota associativa annuale, a mezzo di un versamento da effettuarsi entro i primi sei mesi dell'anno cui si riferisce.

7. L'importo della quota associativa viene stabilito dal Consiglio Direttivo che lo sottopone alla ratifica dell'assemblea degli Associati.

8. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:

- recesso, la cui comunicazione deve essere presentata all'organo di amministrazione per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o all'indirizzo pec dell'Associazione; la dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione;
- mancato versamento della quota associativa protrattosi per due anni consecutivi dal termine di versamento richiesto;
- morte;
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;

godere del pieno elettorato attivo e passivo;

essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;

recedere dall'appartenenza all'associazione;

esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;

alla cremazione del proprio cadavere e, se espressa tale volontà, che le proprie ceneri vengano disperse in osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia vigenti al momento del decesso;

al riconoscimento a favore dei loro eredi da parte dell'Associazione di un eventuale assegno di lutto, che verrà erogato secondo le modalità e nei termini indicati nel Regolamento Interno. Detto assegno potrà essere riconosciuto senza che gli eredi possano vantare restituzioni di somme versate a qualunque altro titolo differente dall'associato.

3. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

rispettare le delibere degli organi sociali;

partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;

non arrecare danni morali o materiali all'associazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati

- l'Organo di amministrazione

- il Presidente

- l'Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

- l'Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

- il Collegio dei Probiviri

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

3. Dalla nomina a membro degli Organi sociali non consegue alcun

compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Viene svolta nel territorio della Provincia di Savona. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. Se gli amministratori non provvedono alla convocazione essa può essere ordinata del Presidente del Tribunale di Savona.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha diritto a un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Non sono ammesse deleghe ai membri dell'Organo amministrativo, dell'Organo di controllo, al Revisore né ai dipendenti dell'Associazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei partecipanti, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni .
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati e tutti i membri dell'organo amministrativo e di controllo. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

11. Per modificare lo statuto dell'associazione è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera dello scioglimento e della liquidazione nonché della devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

13. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- nomina a mezzo elezione e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina a mezzo elezione e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- approva la relazione sull'andamento morale della Associazione;
- decide e/o modifica il numero dei consiglieri dell'organo di amministrazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ratifica ogni altro regolamento interno predisposto dall'organo di amministrazione;
- delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- ratifica la decisione dell'organo di amministrazione relativa all'importo della quota associativa;
- elegge il Collegio dei Proviviri;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di nove. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri, è comunque validamente costituito anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'organo di controllo, se nominato; le delibere sono assunte con metodo collegiale.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure

quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra e gestisce l'associazione in ogni suo aspetto e secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea;
- predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
- redige i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- decide sulle attività diverse;
- decide l'importo della quota associativa da far ratificare all'assemblea;
- delibera sul trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune;
- svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di sua competenza.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Presidente

1. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta

successiva e comunque entro 30 giorni.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri viene eletto dall'Assemblea degli Associati tra una rosa di candidati, scelti anche tra i non associati, al fine di garantire imparzialità ed equità, e dura in carica tre anni. I membri possono essere rieletti.

2. E' composto da tre membri; all'interno del Collegio viene eletto il Presidente.

3. Nei limiti consentiti dalla legge, ha competenza a conoscere e decidere in ordine alle controversie insorte tra gli associati, tra gli associati e l'organo di amministrazione e tra i singoli componenti dell'organo di amministrazione e l'organo di amministrazione stesso relative alla loro presenza ed attività all'interno dell'Associazione. Sono in ogni caso escluse dalla competenza del

Collegio dei Probiviri le controversie per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, quelle che hanno ad oggetto diritti non disponibili e quelle di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

4. Ha poteri di natura disciplinare nei confronti degli associati che si siano resi responsabili di atti incompatibili con la posizione da loro rivestita all'interno dell'organizzazione e ne può proporre l'esclusione all'Assemblea o l'applicazione di sanzioni così come indicate nel Regolamento.

5. Il Collegio dei Probiviri delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i soci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 24 del Codice Civile.

6. La decisione del Collegio deve essere comunicata al socio ed al Consiglio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

7. I membri del Collegio dei Probiviri non percepiscono emolumenti per l'attività svolta, salvo i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio della detta attività.

ART. 15 - Risorse

1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 16 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

STATUTO APPROVATO NELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 15 OTTOBRE 2020

VERBALE NOTAIO ELENA FRANCESE REP. 645 RACC. 556 REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA in data 26 OTTOBRE 2020 al n. 4910 SERIE IT